



13263-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 368
Massimo Ricciarelli	-relatore-	
Ersilia Calvanese		U.P. - 12/03/2025
Paola Di Nicola Travaglini		R.G.N. 25926/2024
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza in data 28/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2024 la Corte di appello Catanzaro, in parziale riforma di quella pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 28 marzo 2019 nei confronti di [REDACTED], ha riqualificato il fatto contestato al capo a) ai

48

sensi dell'art. 355 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) e ha rideterminato la pena.

2. Ha proposto ricorso [REDACTED] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Segnala che era stato originariamente contestato il reato di cui all'art. 355 cod. pen., che al secondo comma prevede una pena superiore ad anni cinque.

Solo a seguito della riqualificazione e della sopravvenuta modifica dell'art. 131-*bis* cod. pen. avrebbe potuto applicarsi la causa di non punibilità contemplata da tale norma, relativamente alla quale ricorrevano tutti i presupposti.

2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Del tutto arbitrariamente, mentre in primo grado era stata irrogata la pena detentiva di anni uno, nel giudizio di appello, nonostante la riqualificazione del capo a) in un reato punito assai meno gravemente e il proscioglimento dal capo b) era stata irrogata una pena di mesi dieci e giorni venti, in assenza di idonea motivazione, tale da giustificare la determinazione della pena base alla luce dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo denunci mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione.

Nell'atto di appello erano stati chiesti entrambi i benefici di legge, mentre la Corte, senza motivazione, che tenesse conto della *ratio* del beneficio e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., aveva negato la concessione della non menzione, che peraltro avrebbe potuto essere riconosciuto direttamente dalla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche in relazione al reato di cui all'art. 356 cod. pen., che aveva formato oggetto dell'originaria contestazione, avrebbe potuto in astratto applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., essendo prevista la pena massima di anni cinque di reclusione e non essendo configurabili aggravanti ad effetto speciale, incidenti sul computo dei limiti edittali.

Ciò implica l'irrilevanza dell'intervenuta riqualificazione e l'inammissibilità della richiesta formulata solo con il motivo di ricorso, peraltro incentrata su una deduzione generica ed assertiva.

2. Il secondo motivo, con il quale viene segnalato un profilo di incongruità della pena irrogata, solo di poco inferiore a quella determinata in primo grado alla luce dell'originaria contestazione di un reato assai più grave e comunque calcolata muovendo da una base di anni due, più elevata della linea mediana tra il minimo e il massimo, in assenza di una specifica motivazione, non può dirsi infondato e men che mai inammissibile.

E' inoltre fondato il terzo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio della non menzione, in relazione ad una valutazione di mera opportunità rispetto alla tipologia di reato, giudizio disancorato dal dato normativo che impone di tener conto anche ai fini della non menzione dei canoni di cui all'art. 133 cod. in una prospettiva di risocializzazione, essendo preso uso il riferimento alla natura del reato (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, Siringul, Rv. 287324).

3. Peraltro, non è necessario disporre un rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati, in quanto deve ritenersi ormai decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei.

La contestazione era riferita al periodo fino al settembre 2017 e, in assenza di ulteriori specificazioni, tale formulazione deve essere interpretata in funzione del *favor rei*, con la conseguenza che deve intendersi contestato il periodo fino al 1 settembre 2024 (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900).

Da ciò discende che il termine massimo di prescrizione è decorso dal 1 marzo 2025.


La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili, in assenza della deduzione di profili rilevanti in relazione all'accertamento del fatto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Così deciso il 12/03/2025

Il Consigliere estensore
Massimo Ricciarelli



Il Presidente
Giorgio Fidelbo



Depositato in Cancelleria



04 APR 2025

oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario
